

Corte di Cassazione – Sez. civile
Ordinanza n. 6444
Pubblicata il 6 marzo 2019

[omissis]

La Corte

Rilevato che:

Il Tribunale di x, con ordinanza ex articolo 702 ter c.p.c. del 20 dicembre 2013, accoglieva la domanda di dichiarazione di nullità di un contratto quadro e di un conseguente ordine di acquisto di obbligazioni proposta da x avverso x S.p.A. La banca proponeva appello, cui resisteva controparte; dopo le comparse conclusionali, le parti depositavano una istanza congiunta di rimessione a ruolo per dichiarazione della cessazione della materia del contendere a spese compensate, avendo (così lo espone la ricorrente) "raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale". La Corte d'appello di x rimetteva la causa sul ruolo e, con sentenza del 12 aprile 2017 (resa in udienza in cui era presente la banca che a verbale aveva affermato: "conferma le conclusioni comuni rassegnate nell'istanza", cioè la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, dando atto inoltre che si chiedeva tale pronuncia per evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) dichiarava estinta la causa a spese compensate. La banca ha proposto ricorso basato su due motivi. Il primo motivo denuncia la nullità del provvedimento ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c.: le parti avrebbero chiesto altro rispetto a quel che fu pronunciato; l'estinzione porterebbe in giudicato, ai sensi dell'articolo 338 c.p.c., la sentenza di primo grado e ciò avrebbe precluso alla ricorrente l'esercizio del diritto di chiedere la restituzione dell'imposta di registro pagata sulla sentenza di primo grado per pronuncia di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 37 d.p.t. 131/1986, il quale prevede il suddetto rimborso "in base a successiva sentenza passata in giudicato" cui equipara "l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato". Il secondo motivo, in subordine, lamenta nullità del provvedimento ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c.: perché mancherebbero i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio; si richiamano al riguardo gli articoli 306, 307 e 309 c.p.c.). La ricorrente conclude chiedendo una decisione "in merito".

L'intimato non si è difeso.

Ritenuto che:

Il primo motivo è fondato. La cessazione della materia del contendere, quando sopravviene in sede di impugnazione, evidenzia una situazione oggettiva che palesa (per ragioni che possono essere diverse: transazione novativa, riconoscimento della fondatezza della pretesa con definizione della controversia, adempimento ecc.) la non necessità di una pronuncia sulla domanda e, in suo luogo, proprio l'interesse delle parti proprio a una pronuncia che, dichiarando la cessazione della materia del contendere, attesti che la lite è definita. In tal senso ben si può attingere dal recente insegnamento del giudice nomofilattico. S.U. 11 aprile 2018 n. 8980 ha infatti affermato che, nell'ipotesi in cui nel corso di giudizio di legittimità le parti raggiungano un accordo che definisce la controversia, si deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo riconducibile la situazione a una delle tipologie di decisione di cui agli articoli 382, terzo comma, 383 e 184 c.p.c., né risultando configurabile un sopravvenuto disinteresse delle parti alla decisione del ricorso, id est una sopravvenuta inammissibilità del ricorso stesso (sulla linea di questo arresto cfr., assai di recente, in motivazione Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018 n. 24083). Non a caso, già in precedenza (Cass. sez. 1, 7 maggio 2009 n. 10553) si era chiaramente affermato che la cessazione della materia del contendere in sede di impugnazione non conduce all'inammissibilità né dell'appello né del ricorso per cassazione, bensì porta alla "rimozione delle sentenze già emesse, perché prive d'attualità", essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e il conseguente interesse alla richiesta di pronuncia di merito; e ciò pure nell'ipotesi in cui le parti non abbiano raggiunto un espresso accordo anche in ordine alla

fondatezza o meno delle rispettive posizioni originarie nel giudizio. Ha pertanto errato la corte territoriale nel dichiarare estinto il giudizio, così "cristallizzando" ai sensi dell'articolo 310, secondo comma, c.p.c. la sentenza di merito, che in effetti le parti avevano sostituito con il proprio negozio di accertamento, in tal senso essendo cessata la materia del contendere. Accolto pertanto il primo motivo - non essendovi luogo a esaminare il secondo, proposto in subordine - è agevolmente applicabile, come richiesto dalla ricorrente, l'articolo 384, secondo comma, c.p.c. Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate. Per il presente grado non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, non essendosi difeso l'intimato.

P.Q.M.

Accogliendo il primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito dichiara la cessazione della materia del contendere a spese compensate. Nulla spese per il presente grado.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Fonte: <http://italgiure.giustizia.it>